

COMUNE DI CASLANO

Regolamento sui posteggi comunali del 27 gennaio 1997

Il Consiglio comunale di Caslano:

- visto il messaggio municipale n. 606 del 28 giugno 1996
- in ossequio all'art. 186 della Legge organica comunale e all'art. 8 lett. a) del Regolamento comunale

d e c r e t a :

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- ¹⁾ Il Comune di Caslano, allo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione, può istituire delle zone di posteggio a pagamento e *delle zone blu*.
- ²⁾ Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che sono impossibilitati ad avere parcheggi privati per motivi di piano regolatore o analogo.
- ³⁾ *Il Municipio può destinare aree di posteggio per i residenti impossibilitati ad avere posteggi privati, affittando i parcheggi mensilmente o annualmente.*

Art. 2

Definizioni

- ¹⁾ Sono pubblici, secondo il presente regolamento, tutti i posteggi di proprietà comunale ad uso comune.

Art. 3

Basi legali

- ¹⁾ Basi legali del presente regolamento sono:
 - la Legge federale sulla circolazione stradale (art. 3 cpv. 2 e art. 4)
 - la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Art. 4

Classificazione

¹⁾ Il Municipio tramite specifica ordinanza:

Suddivide i posteggi comunali sul suo territorio in quattro categorie:

- a) posteggi situati all'interno o a ridosso dei centri di interesse principale e dove il bisogno di rotazione è elevato;
- b) posteggi situati nelle vicinanze dei centri di interesse o a meno di metri 200 in linea d'aria dalla riva del lago¹;
- c) posteggi dove il bisogno di rotazione non è particolarmente elevato;
- d) *posteggi destinati ai residenti*.

²⁾ Stabilisce le tasse per ogni categoria o l'eventuale esenzione.

³⁾ Ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le classificazioni assegnate ai singoli parcheggi.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONI

Art. 5

Utenza

¹⁾ Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi *pubblici senza limitazione di tempo*.

Hanno diritto di ottenere l'autorizzazione:

- a) i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati, *di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare*;
- b) gli utenti che esercitano un'attività duratura in un centro d'interesse o nelle vicinanze.

²⁾ Il Municipio può rilasciare speciali autorizzazioni a turisti, nonché in casi eccezionali valutati di volta in volta.

³⁾ Il rilascio di autorizzazioni di breve durata a turisti è delegato alla Polizia comunale.

⁴⁾ *Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.*

In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

L'autorizzazione per la zona blu è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area in cui è stata allestita la zona.

Art. 6

Effetti

¹⁾ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo anche senza limitazione di tempo.

²⁾ L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 7

Validità

¹⁾ Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 1: mensile o annuale.

²⁾ Per i casi di cui all'art. 5 cpv. 2, come pure in casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venir concessa anche per periodi più brevi.

Art. 8

Procedura

- 1) La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata al Municipio per il tramite della Polizia comunale di Caslano, corredata dei seguenti documenti:
 - a) per i residenti copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione, *prova della mancanza di alternativa di posteggio*.
 - b) per i casi di cui all' art. 5 cpv. 1 lett. b) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione + documento comprovante l'esercizio di un'attività professionale nel Comune
 - c) per i turisti copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione e copia della notifica presso l'Ente Turistico del Malcantone che attesti la permanenza a Caslano
 - d) per casi eccezionali copia della licenza di circolazione.
- 2) *Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.*
- 3) *Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, le richieste saranno evase in ordine cronologico con precedenza ai domiciliati, con priorità all'anzianità di domicilio nel Comune.*

Art. 8 bis

Contrassegno

- 1) *L'autorizzazione viene convalidata con l'emissione di un contrassegno indicante il numero della targa del veicolo, la zona e il periodo di validità per cui è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà portare il timbro della Polizia comunale.*
- 2) *Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.*

Art. 9

Revoca

- 1) L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.
- 2) Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.
- 3) La revoca dell'autorizzazione per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

Art. 10

Rimedi di diritto

- 1) Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di reclamare allo stesso entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
- 2) Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di quindici giorni dalla notifica.

CAPITOLO III

TASSE, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 11

Tasse

¹⁾ A seconda della categoria, il Municipio fissa, tramite specifica ordinanza, la tassa di posteggio per mezzo di parchimetri *oppure di cassa automatica* tra un minimo di fr. 1.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora¹⁾.

^{1bis)} La tariffa massima giornaliera (24 ore) è stabilita tra un minimo di fr. 10.00 e un massimo di fr. 20.00.¹⁾

^{1ter)} I giorni di assoggettamento al Regolamento sui posteggi comunali si estendono a tutta la settimana, compresa la domenica. Le ore di applicazione dell'art. 11 cpv. 1 si estendono dalle 7:00 alle 22:00. Per le ore dalle ore dalle 22:00 alle 7:00 la tassa è fissata alla metà della tariffa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1. Per manifestazioni puntuali, il Municipio può prevedere l'esenzione di pagamento.¹⁾

^{1quater)} Il Municipio può prevedere dei posteggi nelle vicinanze della Casa Comunale con l'esenzione di pagamento per i primi 30 minuti.¹⁾

²⁾ Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse, fissate da ordinanza municipale entro i seguenti minimi e massimi:

a) per i residenti ed i casi di cui all'art. 5.1 lett. b

- da fr. 200.-- a fr. 800.-- all'anno

- da fr. 20.-- a fr. 80.-- al mese

b) per i turisti

da fr. 21.-- a fr. 42.-- alla settimana

c) per casi eccezionali

il Municipio deciderà di volta in volta.

³⁾ Il Municipio fissa, tramite specifica ordinanza, la tassa per l'affitto di un posteggio destinato ai residenti entro i seguenti limiti e massimi:

a) *posteggio scoperto:* da fr. 40.-- a fr. 120.-- mensili

da fr. 400.-- a fr. 1200.-- annui

b) *posteggio coperto:* da fr. 60.-- a fr. 150.-- mensili

da fr. 600.-- a fr. 1500.-- annui

Il subaffitto non è permesso.

⁴⁾ *In caso di disdetta dell'affitto di un posteggio o di una autorizzazione annuale, il titolare ha diritto al rimborso dei mesi rimasti totalmente inutilizzati, in casi motivati con un calcolo pro rata.*

Art. 12

Sanzioni

¹⁾ Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²⁾ Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

a) la multa

b) la revoca dell'autorizzazione.

³⁾ Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli art. 145 della LOC.

Art. 13

Entrata in vigore

¹⁾ Il Municipio fissa l'entrata in vigore del presente regolamento, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio comunale di Caslano il 27 gennaio 1997 e approvato dalla Sezione enti locali, per delega del Consiglio di Stato, il 29 aprile 1997.

Le modifiche scritte in corsivo sono state adottate dal Consiglio comunale il 19 giugno 2007 e approvate dalla Sezione degli enti locali il 18 gennaio 2008.

- 1) Testo adeguato alla Mozione della Commissione gestione del 4 dicembre 2024 e al rapporto della commissione speciale dell'11 dicembre 2024 con oggetto: revisione delle tariffe dei posteggi comunali, accolta dal Consiglio comunale dell'11 giugno 2025 e ratificato dalla Sezione degli enti locali il 1° settembre 2025.